



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MARSALA

ORDINANZA
(relitto unità da diporto)

Il sottoscritto Tenete di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Marsala:

VISTO sinistro marittimo occorso il giorno 22/06/2025, relativo all'incendio con affondamento dell'imbarcazione da diporto, iscritta al n°3GE943DX dei registri ATCN, lunghezza f.t. mt. 12,16 materiale dello scafo in P.R.F.V., munita di due motori entro bordo con potenza massima di esercizio 317 KW ciascuno, a circa 1 miglia dal porto di Marsala;

RITENUTO necessario interdire la zona di mare oggetto dell'affondamento ai fini di scongiurare potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17, 30 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima.

R E N D E N O T O

che in posizione di coordinate 37°46,111'N - 012°25,417'E, al traverso del porto di Marsala a circa un miglio dall'imboccatura del porto di Marsala ad una profondità di circa 18 (diciotto) metri, è presente il relitto dell'unità da diporto in premessa citata affondata nella giornata del 22.06.2025;

ORDINA
Articolo 1
(obblighi generali)

La zona di mare, per un raggio di 300 (trecento) metri dal punto di coordinate di cui al "rende noto", è da considerarsi interdetta alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca di qualsiasi tipo, alla balneazione, nonché ad ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.

Articolo 2
(Sanzioni e disposizioni finali)

I contravventori alla presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili dei danni, a persone e/o a cose direttamente o indirettamente riconducibili alla trasgressione, e/o a comportamenti difforni e/o omissioni rispetto a quanto stabilito ed impartito con il presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa applicabile in materia e ai sensi:

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, tramite inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web Guardia Costiera, del quale, si riporta il link (www.guardiacostiera.it).

Marsala, lì (vds protocollo informatico)

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Vito MICELI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate